

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 41-5163

Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico del Piemonte, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, per il triennio 2012-2014.

A relazione dell'Assessore Cirio:

L'art. 16 della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" prevede la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale.

L'art. 17 della l.r. 75/96 prevede la concessione di contributi per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese ovvero per servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche, compresa l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta;

nell'ambito dello stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 (UPB DB18001 pari a € 47.000.000,00) sono individuabili le risorse per il sostegno di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96;

a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 2-5117 del 19/12/2012 "Sesta integrazione delle assegnazioni di Bilancio disposte con D.G.R. n. 2-3892 del 29/5/2012 e disposizioni su impegni a carico dell'annualità 2013 del Bilancio pluriennale 2012-2014" è possibile destinare per l'attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della L.R. 75/96 per l'anno 2012 la somma complessiva di €1.500.000,00 così ripartita:

€1.100.000,00 (art. 16);

€ 400.000,00 (art. 17);

ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 per il triennio 2012-2014 come definiti negli Allegati A) e B) del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per consentire la definizione e l'approvazione dei rispettivi "Avvisi" una volta verificata la dotazione di risorse assegnate allo scopo;

ritenuto, nel caso in cui lo stanziamento 2012 attribuito al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 sia assegnato a ridosso della scadenza dell'anno in corso, di consentire che i relativi "Avvisi" siano approvati e pubblicati entro gennaio 2013, seppur riferiti a manifestazioni e iniziative realizzate nel 2012 che si possono protrarre fino al 31/03/2013;

dato atto che le risorse destinate ad dare attuazione agli artt. 16 e 17 di cui sopra, a partire dall'esercizio finanziario 2009, sono state affidate allo specifico "Fondo" costituito presso Finpiemonte S.p.A.;

ritenuto di dare continuità a tale affidamento anche per il triennio 2012-2014 e precisato che la gestione del Fondo, da parte di Finpiemonte S.p.A., è limitata all'erogazione dei contributi sulla base delle istruttorie e dei provvedimenti assunti dal Settore competente;

dato atto che nell'ambito della gestione del "Fondo", nel corso dei precedenti esercizi sono stati autorizzati, con provvedimenti della Giunta regionale, gli accertamenti di economie risultanti da rinunce e da revoche parziali e totali dei contributi concessi, da destinare all'incremento del "Fondo" stesso per le annualità successive;

ritenuto di autorizzare l'aggiornamento dell'entità delle succitate economie accertando, in particolare, quelle derivanti dalla gestione delle risorse attribuite al "Fondo" in occasione della concessione di contributi ex artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 dell'annualità 2011;

stante quanto sopra premesso;

visto il “Decalogo di promozione turistica”, approvato con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010, con cui vengono fornite le regole per una promozione efficace ed etica del Piemonte a cui dovranno strettamente attenersi tutti coloro i quali vorranno accedere a contributi pubblici regionali, per azioni di promozione turistica del Piemonte;

visto il “Quadro di azioni di promozione, informazione e accoglienza turistica per l’anno 2012” approvato con DGR n. 11 – 4167 del 23.07.2012 con cui si indicano le manifestazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 04 maggio 2012, n. 5 “Legge Finanziaria per l’anno 2012”;

vista la legge regionale 22 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;

vista la D.G.R. n. 23 – 4546 del 10/09/2012 “Interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese regionali”, con cui la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l’adozione della deliberazione stessa;

dato atto che i benefici previsti ai sensi dell’art. 17 l.r. 75/96 sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007;

vista inoltre la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.” e in particolare, l’art. 2, comma 2, che ha stabilito che Finpiemonte s.p.a. svolga attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio;

dato atto che, per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a Finpiemonte S.p.A. è stata approvata, con DGR n. 2 - 13588 del 22/03/2010, una specifica convenzione quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto l’art. 1, commi 3, e 4, della convenzione quadro, il quale stabilisce che spetti alla Giunta regionale individuare le attività da affidare a Finpiemonte S.p.A. e le relative risorse;

ritenuto, al fine di ridurre i tempi necessari per l’erogazione dei contributi che verranno assegnati, in attuazione dei criteri approvati con la presente deliberazione, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., società regionale “*in house providing*”, per l’erogazione dei medesimi, affidando alla stessa società le risorse una volta disponibili;

ferma restando la competenza della Regione in ordine agli atti di definizione dei contenuti fondamentali degli strumenti di intervento, agli atti di programmazione, alla definizione degli Avvisi di cui sopra, e alle conseguenti attività previste per la concessione dei contributi, Finpiemonte S.p.A. provvederà in particolare allo svolgimento delle attività inerenti l’erogazione dei contributi, secondo modalità operative che saranno stabilite e dettagliate in un successivo provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico e di approvazione del relativo contratto nel rispetto della convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22/03/2010;

stabilito che al corrispettivo dell’incarico di cui sopra, da riconoscere a Finpiemonte S.p.A., si farà fronte prioritariamente con gli interessi che matureranno sulle risorse disponibili sul Fondo in questione con le economie complessivamente accertate;

dato atto che, in fase di consuntivo, nel caso di accertamento di maggiori o minori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, l’eventuale credito o debito nei confronti della Regione Piemonte sarà regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 -13588 del 22/03/2010;

ritenuto quindi di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dell’incarico di cui sopra a Finpiemonte s.p.a., contenente modalità, durata e costi nel rispetto della convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22/03/2010;

dato atto che eventuali aggiornamenti dei criteri 2012–2014 per l’assegnazione dei contributi in argomento nonché delle modalità di erogazione dei medesimi saranno oggetto di specifico provvedimento deliberativo;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

□ di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi dell’art. 16 della l. r. 75/96, per gli anni 2012 – 2013 - 2014, di cui all’allegato A) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

□ di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96, per gli anni 2012 – 2013 - 2014, di cui all’allegato B) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

□ di dare atto che i benefici previsti ai sensi dell’art. 17 l.r. 75/96 sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007;

□ di dare atto che al reperimento delle risorse da destinare ai contributi che saranno concessi secondo i criteri di cui agli allegati A) e B) si provvederà come segue:

- €1.500.000,00 (UPB 18001) complessivi – di cui €1.100.000,00 per le finalità dell’art. 16, L.R. 75/96 e €400.000,00 per le finalità dell’art. 17, L.R. 75/96 – per l’annualità 2012, destinati allo scopo nell’ambito dell’assegnazione disposta dalla D.G.R. n. 2-5117 del 19/12/2012;

- con le economie realizzate sul “Fondo” e relative alla gestione del Fondo stesso negli anni 2009, 2010 e 2011, da accertare secondo le modalità in uso e nel rispetto di quanto previsto dagli “Avvisi” 2009, 2010 e 2011 in attuazione degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96;

□ di autorizzare l’accertamento delle suddette economie per le finalità sopra esplicitate;

□ di demandare l’approvazione degli Avvisi per la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli artt.16 e 17 della l.r. 75/96 e dei rispettivi “modelli di domanda”, all’assunzione di specifico provvedimento dirigenziale;

□ di autorizzare, nel caso in cui lo stanziamento 2012 attribuito al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 sia assegnato a ridosso della scadenza dell’anno in corso, che i relativi “Avvisi” siano approvati e pubblicati entro gennaio 2013, seppur riferiti a manifestazioni e iniziative realizzate nel 2012 che si possono protrarre fino al 31/03/2013;

□ di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., società regionale “*in house providing*”, per lo svolgimento delle attività inerenti l’erogazione dei contributi, definiti in attuazione degli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 75/96, assegnando alla medesima le risorse necessarie una volta assegnate e/o accertate;

□ di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport l’affidamento dell’incarico di cui sopra a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità, la durata ed i costi, che saranno stabiliti con successivo atto dirigenziale, nel rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 2 – 13588 del 22/03/2010;

□ di stabilire che al corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico in questione si farà fronte con parte degli interessi che matureranno sulle risorse disponibili sul Fondo in questione da trasferire a Finpiemonte S.p.A. con successiva determinazione dirigenziale di impegno e con le economie complessivamente accertate;

□ di stabilire che, in fase di consuntivo, nel caso di accertamento di maggiori o minori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, l’eventuale credito o debito nei confronti della Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22/03/2010.

Eventuali aggiornamenti dei criteri 2012–2014 per l’assegnazione dei contributi in argomento nonché delle modalità di erogazione dei medesimi saranno oggetto di specifico provvedimento deliberativo;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

CRITERI ART. 16 L.R. 75/96

La l. r. 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" disciplina l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e prevede all'art. 16 la concessione di "contributi a enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale".

La normativa in questione prevede che i contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in Piemonte che per la loro rilevanza o per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.

Ai fini della concessione di tali contributi per gli anni 2012 – 2013 – 2014, sono qui di seguito descritti i criteri che dovranno essere recepiti dall' "Avviso di presentazione di domanda di contributo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96", da approvare e pubblicare una volta definite e disponibili le relative risorse.

1 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

- a) gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte;
- b) le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte, aventi nell'oggetto sociale finalità di tipo turistico e turistico-enogastronomico.

Le associazioni di cui sopra per accedere al contributo devono operare sul territorio regionale da almeno due anni.

2 - Tipologie di interventi ammissibili

2.1. Le manifestazioni e iniziative devono essere di particolare rilevanza, finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso il Piemonte.

In particolare, il sostegno finanziario è indirizzato a manifestazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici indicati dal "Quadro di azioni di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2012" (approvato con DGR n. 11 – 4167 del 23.07.2012): montagna invernale - *neve*, montagna estiva – *vacanza attiva*, laghi (*turismo leisure sui laghi*), Torino (*city break*), sistema collinare (*vacanza attiva, cultura, benessere ed enogastronomia*), turismo culturale (*patrimonio culturale: città d'arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizione e folklore*), turismo religioso (*Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede*), enogastronomia, eventi culturali, sportivi e comunque connotabili turisticamente, benessere, shopping, MICE.

I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e di eventi che valorizzino l'offerta turistica del Piemonte e contribuiscano all'arricchimento del prodotto turistico della regione, con particolare attenzione alle manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale, agli aspetti di comunicazione, agli ambiti territoriali coinvolti e ad eventi e attività svolte in raccordo con l'Agenzia Turistica Locale competente e commercializzati tramite gli operatori turistici locali.

2.2. Tutte le azioni per le quali è richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel rispetto di quanto stabilito dal "Decalogo di promozione turistica", approvato con D.G.R. n. 9 - 120 del 31.05.2010.

2.3. Sono concessi contributi alle manifestazioni od iniziative le cui azioni di promozione si sviluppino nell'ambito di eventi mirati a pubblicizzare, a propagandare e a valorizzazione i prodotti turistici citati e a consolidare la conoscenza del territorio turistico piemontese.

2.4. Tali eventi sono riconducibili alle seguenti manifestazioni e iniziative:

- a) i carnevali di rilevanza nazionale e internazionale;
- b) le rievocazioni storiche;
- c) le manifestazioni di documentata natura e/o ricaduta turistica;
- d) le manifestazioni fieristiche finalizzate alla valorizzazione del prodotto turistico locale.

La rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative sostenibili è rappresentata dalla capacità di generare flussi turistici e di porsi come eventi di richiamo sovra-locale.

2.5. Il finanziamento non è rivolto alla promozione di feste patronali e di sagre paesane (in quanto creatrici di "mobilità interna", ma non di turismo), realizzate sia da enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte sia da associazioni senza scopo di lucro.

2.6. Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. Non è pertanto concesso il contributo a programmazioni annuali comprendenti manifestazioni o iniziative di diversa natura e contenuti.

2.7. Non è altresì concesso il finanziamento per la sola realizzazione di materiale promozionale pubblicitario non collegata e compresa nell'ambito di manifestazioni e/o iniziative di cui al punto 2.4.

3 – Azioni e spese ammesse

3.1. Le azioni ammesse a contributo si limitano a quelle voci di spesa afferibili alle attività di comunicazione, di promozione - pubblicità della manifestazione/evento/iniziativa da realizzare attraverso i "media" o mediante la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di pacchetti turistici legati all'iniziativa, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 4.5, secondo capoverso.

3.2. Le spese ammissibili devono risultare sostenute successivamente alla domanda di contributo, presentata agli uffici regionali su carta intestata del soggetto richiedente, corredata da relazione con un programma di massima e da un bilancio preventivo (entrate/uscite) riferito sia alle spese promozionali che complessive della manifestazione/evento/iniziativa.

3.3. Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate nell'anno di competenza dello stanziamento regionale e a cui fa riferimento il relativo "Avviso".

3.4. Ai fini della quantificazione della spesa ammissibile valgono altresì le limitazioni introdotte con il "Decalogo di promozione turistica", citato nel precedente punto 2.2.

3.5. Non rientrano nella spesa ammissibile le spese per il personale, le spese generali, l'ufficio stampa e l'I.V.A. se detraibile.

4 - Entità dei contributi

4.1. Il contributo assegnabile alle manifestazioni e alle iniziative di cui al punto 2.4., lettere a), b), c), d) non potrà essere superiore al 50% della spesa promozionale ammissibile e con un tetto di spesa da stabilirsi successivamente sulla base delle risorse disponibili in sede di pubblicazione dell' "Avviso per la presentazione di domanda di contributo", non superiore a **€40.000,00**.

4.2. Ai fini del contributo, la spesa promozionale considerata ammissibile deve essere compresa nel limite massimo del 25% del costo complessivo della manifestazione/evento/iniziativa, fatta salva la tipologia di cui al successivo punto 4.5.

4.3. Sulla base delle risorse regionali stanziato, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in misura uguale per ogni manifestazione/evento/iniziativa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.

4.4. In tutti i casi e, in particolare a seguito della riduzione proporzionale di cui al precedente punto 4.3., se il contributo concedibile/liquidabile risulterà di importo inferiore a €1.000,00 questo non sarà assegnato ovvero liquidato.

4.5. Nei casi di manifestazioni/eventi/iniziative di rilevanza turistica nazionale/internazionale, il contributo massimo concedibile di cui sopra può essere incrementato; l'importo, da stabilirsi successivamente sulla base delle risorse disponibili, in sede di pubblicazione dell' "Avviso per la presentazione di domanda di contributo", non potrà superare **€90.000,00**.

La spesa ammissibile di tali manifestazioni/eventi/iniziative deve risultare pari ad almeno €180.000,00; in questo caso la stessa potrà essere composta non solo dall'uso e dalla produzione di *media*, ma anche dall'organizzazione di educational tour (rivolti a stampa qualificata e a operatori della domanda – T.O, AdV), e di eventi di documentata e comprovata attrattiva e valorizzazione dell'immagine turistica nazionale e internazionale del territorio (arrivi/presenze nelle strutture ricettive; testimonial di alto livello, ospiti di richiamo nazionale - internazionale ecc.).

La rilevanza turistica nazionale e internazionale della manifestazione o dell'iniziativa è data dal possesso dei seguenti elementi:

- a) comprovata natura e/o ricaduta turistica della manifestazione o dell'iniziativa da documentare sulla base delle azioni di comunicazione di livello nazionale e internazionale previste (e/o riferibili a precedenti edizioni), dalle complessità e varietà dell'organizzazione e del programma previsto, dei risultati positivi raggiunti in termini di aumento dei flussi turistici e/o di ricadute turistico-economiche (riferiti a precedenti edizioni e/o iniziative comparabili), del numero di edizioni raggiunte;
- b) nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.a), le stesse devono essere patrocinate e cofinanziate anche da almeno un Ente sovraordinato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;

nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.b), le stesse devono essere patrocinate e cofinanziate non unicamente dal Comune sede di svolgimento ma

anche da almeno un Ente sovracomunale, ad esempio Provincia, Stato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;

c) la manifestazione o l'iniziativa deve prevedere una promozione ad ampio raggio, estesa anche all'insieme del territorio di riferimento.

4.6. Eventuali richieste di concessione del contributo presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'“Avviso” sono considerate solo se successivamente regolarizzate ai sensi dell'“Avviso” stesso una volta pubblicato (cfr. punto 3.2).

4.7. Una manifestazione, evento o iniziativa, qualora ammessa a contributo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96 non può fruire di altri contributi per la stessa manifestazione, evento o iniziativa, da parte della Direzione Cultura, Turismo e Sport.

4.8. Nel caso in cui una manifestazione, evento o iniziativa fruisca di contributi da parte di altre Direzioni regionali ovvero da altri enti pubblici, di diritto pubblico, di diritto privato, il contributo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96 può essere concesso/erogato purché la somma complessiva di tutti i contributi non superi l'80% dell'intero costo della manifestazione, evento o iniziativa; il superamento di tale percentuale, comporta la riduzione del contributo concesso ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96.

4.9. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità. Nel caso in cui il contributo assegnato sia stato proporzionalmente ridotto (vedi precedente punto 4.3) la spesa da rendicontare sarà pari al doppio del contributo stesso.

4.10. Non saranno finanziate manifestazioni o iniziative che impieghino gli animali come oggetti o come bersagli ovvero che siano in contrasto con le norme di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

5 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario

Tutto il materiale promozionale realizzato deve recare la seguente dicitura: **“con il contributo della Regione Piemonte”** o comunque riportare il marchio istituzionale **“Regione Piemonte”**. A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l'identità e l'immagine coordinata del territorio regionale, garantendo la visibilità del marchio istituzionale dell'Ente, mediante l'inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse alle manifestazioni e iniziative, oltre che favorendo la diffusione di campagne stampa pubblicitarie con le seguenti modalità, pena l'applicazione di una riduzione del **20%** del contributo concesso, fatti salvi i casi di cui al precedente punto 4.6:

- realizzazione materiale promozionale cartaceo;
- realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;
- esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
- acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;
- attivazione di siti internet.

E' altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su tutto il materiale cartaceo e multimediale, specificati nel relativo “Avviso”.

6 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinabili al sostegno delle manifestazioni e delle iniziative di cui alla normativa in questione saranno stanziare sul pertinente capitolo del bilancio di previsione per il triennio 2012-2014.

CRITERI ART. 17 L.R. 75/96

La l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" che disciplina l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, prevede all'art. 17 la concessione di contributi per "la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la vendita, compresa l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta".

Ai fini della concessione di tali contributi per gli anni 2012 – 2013 – 2014, sono qui di seguito descritti i criteri che dovranno essere recepiti dall'Avviso di presentazione di domanda di contributo ai sensi dell'art. 17 della l.r. 75/96", da approvare e pubblicare una volta definite e disponibili le relative risorse.

1 – Beneficiari

1.1. Possono accedere ai contributi:

- a) le cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici, dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
- b) i consorzi di 2° grado, composti da almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a) dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
- c) i consorzi di agenzie di viaggio nonché le associazioni di queste ultime;

1.2. Per l'ammissibilità al contributo è necessario, come specificato nella legge, che il soggetto beneficiario sia dotato di adeguata struttura organizzativa e tecnica (uffici, impianti tecnologici, personale) in grado di fare fronte, oltre all'attività di promozione, anche alla successiva attività di commercializzazione e pertanto:

- la sede legale del consorzio deve essere sul territorio piemontese;
- gli associati del consorzio devono essere imprenditori turistici, iscritti al Registro delle imprese, istituito presso ciascuna Camera di Commercio piemontese, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580 del 1993;
- un associato del consorzio non può essere socio di altri consorzi, ai fini della concessione del contributo;

1.3. I soggetti beneficiari devono essere costituiti ed operanti sul territorio da almeno tre anni precedenti quello di riferimento della richiesta di contributo.

1.4. Non sono ammessi al contributo i soggetti beneficiari di contributi ottenuti in una delle due annualità precedenti quella oggetto della richiesta che hanno rinunciato ai contributi medesimi ovvero hanno rendicontato una spesa ammessa pari od inferiore al contributo concesso.

2 – Programmi di promo-commercializzazione

2.1. I programmi promo-commerciali possono ottenere il contributo se coerenti con le linee di indirizzo programmatico e procedurale della Regione in materia di promozione turistica.

E' considerato elemento di valutazione positiva il coinvolgimento, nella realizzazione dei programmi promo-commerciali realizzati dai soggetti di cui al punto 1, il coinvolgimento del Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP), e delle Agenzie Turistiche Locali (A.T.L.) competenti per territorio, anche attraverso una condivisione della progettualità promossa da questi enti.

2.2. I prodotti turistici oggetto dei programmi promo-commerciali sono quelli indicati dal "Quadro di azioni di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2012" (approvato con DGR n. 11 – 4167 del 23.07.2012): montagna invernale - *neve*, montagna estiva – *vacanza attiva*, laghi (*turismo leisure sui laghi*), turismo culturale (*patrimonio culturale: città d'arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizione e folklore*), turismo religioso (*Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede*), enogastronomia, grandi eventi culturali e sportivi, benessere, shopping, MICE.

Le azioni di promo-commercializzazione devono altresì essere riferite ai mercati e ai target indicati dal suddetto "Quadro di azioni".

2.3. I programmi in questione dovranno inoltre essere articolati predisponendo pacchetti turistici idonei alla fruizione dei principali prodotti turistici del territorio e commercializzati dai soggetti di cui al punto 1. o tramite operatori del settore.

2.4. Tutte le azioni per le quali è richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel rispetto di quanto stabilito dal "Decalogo di promozione turistica", approvato con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010.

3 – Azioni e spese ammesse

3.1 Le azioni ammesse a contributo, comprese nei programmi di promo-commercializzazione relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014, e a cui devono essere riferite le spese esposte sono le seguenti:

- I. gli studi, le indagini, i sondaggi di opinione, le ricerche di mercato;
- II. campagne e azioni promo-pubblicitarie;
- III. la partecipazione a fiere, a saloni, a workshop e a manifestazioni di commercializzazione del prodotto turistico;
- IV. l'organizzazione e la realizzazione di educational tour per giornalisti e operatori;
- V. l'organizzazione di incontri con la stampa, ai quali deve essere prevista una presenza regionale;
- VI. l'organizzazione di incontri di promozione commerciale del prodotto turistico con agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e del tempo libero, organizzazioni degli utenti nonché consumatori finali;
- VII. la pubblicazione e la diffusione di materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, opuscoli, cataloghi, manifesti, cartine, audiovisivi, ecc.);
- VIII. la predisposizione e la promozione di pacchetti turistici;
- IX. infrastrutture e impianti tecnologici funzionali al miglioramento della comunicazione;

X. allestimenti di spazi di promo-commercializzazione turistica.

Sono ammesse inoltre le spese generali di funzionamento del consorzio, le spese per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'attività del medesimo e di personale, da considerare rispettivamente: spese generali in misura del 10% sul totale; beni strumentali in misura del 15% sul totale; personale, in misura rapportata al tempo di lavoro dedicato dal dipendente alla realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione oggetto della richiesta di contributo.

3.2. Per gli impianti tecnologici concorrono a costituire la spesa ammissibile:

- l'acquisto e la messa in opera degli impianti;
- la predisposizione e il lancio di programmi, anche mediante sistemi informativi già operanti. A tal proposito dette spese dovranno risultare finalizzate a migliorare la comunicazione, la promozione e la commercializzazione del prodotto attraverso il sito web dedicato.

3.3. Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate nell'anno di competenza dello stanziamento regionale e a cui fa riferimento il relativo "Avviso".

3.4. Non rientra nella spesa ammissibile l'I.V.A.

3.5. Ai fini della quantificazione della spesa ammissibile valgono le limitazioni introdotte con il "Decalogo di promozione turistica", citato nel precedente punto 2.4.

4 – Entità del contributo

4.1. L'entità del contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa ammissibile e con un tetto di spesa, da stabilirsi successivamente sulla base delle risorse disponibili in sede di pubblicazione dell'"Avviso per la presentazione di domanda di contributo", non superiore a € **70.000,00**.

4.2. L'assegnazione del contributo di cui sopra è effettuata secondo le norme comunitarie di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis".

4.3. In relazione alle risorse regionali stanziare, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto (rispetto alla percentuale massima prevista del 50%), in misura uguale per ogni programma di promo-commercializzazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.

4.4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità. Nel caso in cui il contributo assegnato sia stato proporzionalmente ridotto la spesa da rendicontare sarà pari al doppio del contributo stesso.

5 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario

A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l'identità e l'immagine coordinata del territorio piemontese - garantendo la visibilità del marchio istituzionale della Regione Piemonte - mediante l'inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse, e favorendo inoltre la diffusione di campagne stampa pubblicitarie con le seguenti modalità, pena l'applicazione di una riduzione del **20%** del contributo concesso:

- realizzazione materiale promozionale cartaceo;
- realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;

- esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
- acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;
- attivazione di siti internet.

E' altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su tutto il materiale cartaceo e multimediale, specificati nel relativo "Avviso".

6 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinabili al sostegno dei programmi di promo-commercializzazione di cui alla normativa in questione saranno stanziare sul pertinente capitolo del bilancio di previsione per il triennio 2012-2014.